

Raee, raccolta al passo europeo

Ritardi sulla direttiva degli apparecchi elettronici nuovi

DI VINCENZO DRAGANI

Raccolta media pro capite di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. «Raee») in linea con gli obiettivi Ue e incremento dei centri di conferimento presenti sul territorio nazionale. Ma anche diminuzione della raccolta generale dovuta a flessione del mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove (c.d. Aee) e aumento dei Raee contenenti metalli preziosi gestiti nell'ombra. Questa la fotografia della filiera degli elettrodomestici nell'Italia del 2012 scattata dal Centro di coordinamento Raee (l'organismo costituito dal dlgs 151/2005 dai sistemi collettivi di gestione dei rifiuti elettrici) attraverso il nuovo «Rapporto annuale sul sistema di ritiro e trattamento dei Raee». Ma da un'analisi del più ampio contesto normativo comunitario l'Italia risulta in ritardo sul recepimento delle ultime norme Ue sulla produzione di Aee, mentre altre nuove regole comunitarie si affacciano all'orizzonte.

I dati del Rapporto 2012. In base al citato Rapporto 2012 la raccolta media pro capite di Raee nel 2012 è stata di 4 kg per abitante, coincidente proprio con il minimo imposto dall'articolo 5, paragrafo 5 della direttiva madre Ue in materia (la 2002/96/Ce). Questo, sottolinea lo studio, nonostante il 2012 abbia visto un abbassamento della quantità totale di Raee raccolti rispetto al precedente 2011 (circa 8,5% in meno), fatto dovuto alla crisi economica che riducendo il volume di acquisto di nuove Aee (come gli elettrodomestici) da parte delle famiglie (facendo segnare un -12% dell'immesso sul mercato) ha pesato anche sulla rituale e parallela restituzione delle Aee obsolete detenute. Sempre in base al rapporto si è invece registrato un aumento annuo del 9% dei centri di conferimento presenti sul territorio cui recapitare i rifiuti (tra cui quelli comunali e quelli gestiti direttamente dai distributori di Aee). L'allarme che viene lanciato dal Centro di coordinamento Raee è quello relativo a un crescente canale «informale» di smaltimento dei Raee contenenti metalli preziosi poco attento agli impatti ambientali e finalizzato (complice l'aumento dei prezzi delle relative materie prime) all'esclusivo recupero dei materiali pregiati contenuti negli stessi. Il tutto, sottolinea il rapporto, con l'aumento della quantità dei Raee che sfuggono alla gestione da parte dei sistemi collettivi ufficiali e, dunque, ai loro impegnativi target qualitativi (anche dal punto di vista del rispetto dell'ecosiste-

ma) di riciclo.

Le novità Raee in arrivo. Il rapporto 2012 ricorda le consistenti novità in tema di raccolta degli elettrodomestici che arriveranno con il recepimento della nuova direttiva 2012/19/Ue (*Guue* del 24 luglio 2012 n. L197) destinata a sostituire (dal 15 febbraio 2014) l'attuale e citata 2002/96/Ce. La nuova direttiva (da tradurre sul piano nazionale entro il 14 febbraio 2014, plausibilmente tramite la riformulazione del dlgs 151/2005, decreto attuativo del provvedimento del 2002) prevede, infatti, sotto questo profilo un sostanzioso upgrade degli attuali parametri di raccolta, chiamando a nuovi obblighi sia distributori di Aee che gestori dei relativi rifiuti. I distributori dovranno assicurare il ritiro gratuito «one on zero» dei rifiuti da Aee di «piccolissime dimensioni» (ossia di dimensioni esterne inferiori a 25 centimetri) provenienti da

nuclei domestici e conferiti dagli utenti finali, laddove l'attuale regola è quella del «one on one» (ossia obbligo di ritiro solo previo acquisto di Aee equivalente). Il «one on zero» sarà obbligatorio per i negozi al dettaglio con superfici di vendita di Aee uguali o superiori ai 400 metri quadrati e potrà essere evitato solo ove sia dimostrato che i regimi di raccolta alternativa esistenti siano altrettanto efficaci. A livello di raccolta generale dei Raee, la nuova direttiva 2012/19/Ue prevede invece dei nuovi parametri da osservare, stabilendo a partire dal 2019 un tasso annuale minimo da conseguire pari al 65% del peso medio delle Aee immesse sul mercato nello stato membro nei tre anni precedenti (secondo quindi un nuovo sistema di calcolo), o in alternativa, pari all'85% del peso dei Raee prodotti nel territorio nazionale (secondo quindi l'attuale me-

todo di calcolo, ma con un incremento percentuale rispetto l'odierno «range» che varia tra il 70 e l'80%).

Le novità Aee «in ritardo». Se per l'adeguamento alle nuove regole Raee la deadline è ancora lontana, è invece scaduto lo scorso 2 gennaio 2013 il termine entro il quale l'Italia avrebbe dovuto recepire la parallela direttiva 2011/65/Ce (sostitutiva della 2002/95/Ce, anch'essa recepita con il citato dlgs 1521/2005) sulle nuove restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle Aee. Il provvedimento comunitario in parola (pubblicato sulla *Guue* 1° luglio 2011, n. L174, previsto tra quelli oggetto di delega governativa già negli ultimi disegni di «legge comunitaria» del precedente parlamento, mai giunti ad approvazione) prevede un allargamento del divieto di commercializzazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti

Lo stato dell'arte in Italia

Raccolta e sistema di ritiro Raee

In base al Rapporto 2012 del Centro di Coordinamento Raee ex dlgs 151/2005 (rispetto a dati 2011):

- in linea con obiettivi Ue (4 kg/abitante) la raccolta media pro capite;
- in flessione raccolta generale per crisi del mercato vendita Aee;
- aumento del 9% dei Centri di conferimento rifiuti;
- crescita fenomeno smaltimento «informale» Raee con metalli preziosi.

Adeguamento alle norme Ue

- Recepimento nuova direttiva 2012/19/Ue sui «Raee»:
 - deadline fissata nel 4 febbraio 2014;
 - ad oggi nessun atto di recepimento.
- Recepimento nuova direttiva 2011/65/Ce sulle «Aee»:
 - deadline scaduta il 2 gennaio 2013;
 - ad oggi nessun atto di recepimento.
- Adeguamento alle future norme Ue sull'«end of waste» del rame:
 - deadline non nota;
 - nessun atto di recepimento necessario.

determinate sostanze pericolose, e ciò tramite un'estensione della stessa definizione di Aee (a qualsiasi apparecchiatura, pezzi di ricambio inclusi, che dipenda da correnti elettriche o campi elettromagnetici per espletare «almeno una» delle funzioni previste) e la possibilità di derogare agli stringenti limiti solo a condizione che l'impiego delle sostanze pericolose non contrasti con il livello di precauzione sancito dal regolamento Ce n. 1907/2006 (recante la disciplina «Reach» sul controllo delle sostanze chimiche).

Raee e metalli preziosi. Ad arginare il preoccupante fenomeno, evidenziato dal rapporto sopra esaminato, del recupero «informale» dei metalli preziosi contenuti nei Raee potrà verosimilmente concorrere la nuova disciplina in arrivo dall'Ue sull'«end of waste» del rame. Le regole in itinere, previste da uno schema di regolamento già messo a punto dal consiglio Ue lo scorso gennaio 2013, stabiliranno (con efficacia immediata e vincolante per tutti gli stati membri) le condizioni da rispettare per riabilitare allo status di veri e propri beni (determinandone quindi con certezza la «cessazione della qualifica di rifiuto») i materiali ottenuti all'esito di precisi processi di recupero di rifiuti che li contengono. L'uscita dal regime dei rifiuti del rame recuperato (anche dai Raee) dovrà essere garantita dal produttore delle materie prime secondarie attraverso una propria «certificazione di conformità» a precise norme tecniche su: tipologia di rifiuti trattati (saranno esclusi i pericolosi); standard tecnici di settore osservati; compatibilità dei rottami ottenuti con usi consentiti (diretta produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, fabbricazione di altri metalli); adozione di un sistema interno di gestione della qualità.

—© Riproduzione riservata—